



ALLEGATO "A"

Statuto ODV

Statuto dell'Associazione di Volontariato

"CONCENTRICI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al DPR 361/2000 e al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore", l'Associazione di Volontariato/Ente del Terzo Settore denominata **"CONCENTRICI Associazione di Volontariato ed Ente Del Terzo Settore"**, o più brevemente **"Concentrici ODV"** qui di seguito definita come "Associazione"
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ODV a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Regionale del Volontariato nelle more della costituzione del RUNTS.
3. Poiché la qualificazione giuridica di Ente del Terzo Settore discende, tra l'altro, dall'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore, la denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore), a seguito dell'istituzione del RUNTS e della conseguente iscrizione dell'Associazione nello stesso RUNTS e, anche se previsto nella denominazione sociale non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sino al perfezionamento della procedura di iscrizione al competente RUNTS.
4. L'Associazione opera prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.
5. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Novara. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.
6. L'Associazione avrà sede operativa in Novara frazione Olengo, Via Novara n. 13
7. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'Art. 12

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro che opera sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, in conformità alla legge 106/2016 ed al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni o integrazioni e relativi decreti attuativi, delle leggi e regolamenti regionali che ne danno o ne daranno attuazione e nel rispetto delle ulteriori norme vigenti in materia. L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.
2. L'Associazione è apolitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, come previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 17/2017 persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine svolge e organizza le seguenti attività in favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti, in modo personale, spontaneo e gratuito:
 - Attività di interesse generale;
 - Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
 - Attività di raccolta fondi.

Art. 3

Oggetto dell'attività

I.) Attività di Interesse Generale

1. Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017, di svolgere in via esclusiva o principale le attività di interesse generale, quali:

Il tutto secondo quanto previsto dall'art. 5 lettere d) i), k), l), p), t), u) e w) del Decreto Legislativo 117/2017 e smi.

a) Attivare uno strumento capace di raccogliere e analizzare le esigenze e i bisogni e le richieste di soggetti fragili e in particolare soggetti disabili e delle loro famiglie presenti sul territorio che per le rispettive caratteristiche vivono situazioni di disagio e isolamento;

c) Creare gruppi di lavoro costituiti da soci volontari dell'Associazione per la gestione di progetti specifici in ambiti disciplinari definiti a favore dei soggetti disabili che si trovano in condizione di disagio;

d) Elaborare, promuovere e organizzare progetti di sensibilizzazione alla cultura dell'inclusione e al concetto del dono, tramite eventi cittadini e momenti di incontro con la popolazione, anche organizzati in rete con altre Associazioni aventi finalità analoghe;

e) Informare e sensibilizzare la popolazione sulle problematiche in materia di inclusione dei soggetti deboli, di qualità della vita, di pari opportunità, di prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;

f) Elaborare progetti rivolti agli studenti dedicati alla promozione e collaborazione in azioni di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo e rivolte al benessere sociale in generale e di servizio assistenziale e sociale, con particolare attenzione agli individui con difficoltà di inclusione;

g) Formare e assegnare il personale volontario necessario all'adempimento dei propri compiti e delle proprie responsabilità all'interno dell'Associazione;

h) Concorrere all'educazione e allo sviluppo morale e sociale dei soggetti disabili, anche promuovendo e gestendo attività ricreative ed educative per il tempo libero, anche attraverso attività editoriali, laboratori creativi, organizzazione di viaggi esperienziali o tematici;

i) Promuovere, organizzare o partecipare a manifestazioni sportive, anche dedicate agli sport inclusivi;

i) In particolare l'Associazione potrà:

I. Realizzare spettacoli, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, concerti musicali, proiezioni di film e documentari volti alla diffusione della cultura dell'inclusione in ogni sua declinazione; anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni;

II. Promuovere la realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, audiovisivi, materiale vario di interesse culturale, per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali in ambito regionale e nazionale;

III. Sostenere iniziative educative, promuovendo ed organizzando seminari, corsi e progetti per gli studenti o per gli operatori di altri Enti;

IV. Sostenere e finanziare attività culturali-formative-educative in collaborazione con soggetti privati, Enti pubblici e privati, Fondazioni e altre Associazioni elaborando progetti in rete;

V. Realizzare e proporre sul territorio nazionale corsi predisposti dai soci o da collaboratori, con lo scopo di diffondere le esperienze acquisite e sostenere economicamente tutte le iniziative formative e culturali dell'Associazione;

VI. Attivare collaborazioni con gli Istituti Scolastici e le ASL, attraverso sinergie e convenzioni, creando percorsi e progetti rivolti alla sensibilizzazione e promozione sui temi consoni agli scopi dell'Associazione (diritto alla qualità della vita, al mantenimento



della pari opportunità e dignità umana, inclusione sociale quale eliminazione delle barriere alla partecipazione e all'apprendimento, pieno sviluppo della personalità e dell'autonomia di ogni individuo), avvalendosi della collaborazione di esperti e professionisti dei settori interessati.

- VII. Attivare e promuovere collaborazioni con Enti Locali ed Enti No Profit per la realizzazione di incontri formativi ed informativi;
- VIII. Attivare e promuovere collaborazioni con Enti pubblici o privati per attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro e percorsi di inserimento nel mondo del lavoro;

L'Associazione nel perseguimento del suo oggetto può inoltre:

- IX. richiedere finanziamenti e contributi, nonché stipulare convenzioni e/o accordi con Enti pubblici e privati.
- X. collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.
- XI. svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento alla possibilità di editare e/o redigere libri, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute che per la loro natura o contenuto siano in qual modo attinenti o riferibili al perseguimento del proprio scopo sociale.

Potrà inoltre compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo in quanto integrative dello stesso; per il raggiungimento delle finalità di cui sopra l'Associazione potrà poi esercitare e organizzare ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti

2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

II.) Attività secondarie e strumentali all'attività Istituzionale di Interesse Generale di Interesse Generale

1. L'Associazione per raggiungere le finalità di cui all'Art. 2 del presente Statuto, potrà esercitare attività diverse, in via secondarie e/o strumentale rispetto alle attività di interesse generale, e tenute presenti altresì le limitazioni imposte dall'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e sue integrazioni e dal D.M. 107 del 19.05.2021. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
2. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D. Lgs 117/2017 e smi.

III.) Attività di raccolta Fondi

1. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 6, 79 e 84 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
2. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, 14 in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.
3. L'Associazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi, attuando le seguenti attività svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:
- a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
 - b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
 - c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.



IV) Gestione delle Attività Organizzate

1. Per la realizzazione delle attività istituzionali e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.
2. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali, ad esempio, Comune, Provincia o Regione, nonché da enti nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività. L'Associazione potrà in essere tutte le iniziative e le attività ritenute confacenti e strumentali al raggiungimento degli scopi suddetti nel rispetto delle leggi vigenti con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017 e potrà aderire a Reti associative anche Nazionali delle quali vengono recepiti lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dai relativi Organi, nel rispetto delle clausole ivi contenute e delle disposizioni vigenti in materia

Art. 4

Patrimonio, risorse economiche e Bilancio dell'Ente

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
 - c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio degli anni precedenti;
 - d) Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria di interesse generale per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche.
3. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo e contributi degli associati;
 - b) Contributi ricevuti da organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato della Regione, degli enti locali, di enti e istituzioni pubbliche e private;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari, eredità, donazioni e legati, erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - d) Rendite patrimoniali;
 - e) Attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 d. lgs 117/2017 e come specificato al successivo comma 4.;
 - f) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del d. lgs 117/2017;
 - g) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017.
4. L'Associazione in concomitanza delle raccolte pubbliche di fondi deve inserire all'interno del rendiconto o del bilancio redatto ai sensi del presente articolo, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio un rendiconto specifico redatto in conformità alla normativa, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del DPR n. 600/1973, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 79, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 117/2017.
5. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Qualora particolari condizioni lo richiedano, l'approvazione può avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo, predisposto in conformità con la normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
6. Il Bilancio di esercizio è comunque formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e della relazione di missione che illustra le poste di

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several initials below it.



3. Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione anche altre ODV che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Ai sensi del comma 2 dell'Art. 32 del Codice, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro potranno essere ammessi in qualità di associati a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di volontariato.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 8
5. Sono soci dell'Associazione in numero non inferiore a 7 persone fisiche:
 - a) SOCI FONDATORI: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo ed il presente Statuto, e sono equiparati a tutti gli effetti ai soci ordinari
 - b) SOCI ORDINARI: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota associativa. Il numero dei soci ordinari è illimitato. Nel caso in cui partecipino alle attività dell'Associazione persone che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età, la richiesta di adesione al sodalizio associativo è presentata da uno dei genitori esercenti la patria potestà che sottoscriverà la domanda di adesione e potrà partecipare alle assemblee in rappresentanza del minore.
 - c) Con riferimento a quanto sopra si specifica in dettaglio la possibilità che i Soci possano prestare gratuitamente la propria opera ed in tal caso si qualificano come Soci Volontari.
 - d) SOCI VOLONTARI: il socio volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione nel perseguire le finalità di cui al precedente art. 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci, anche con i criteri di cui all'art. 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfetario.
7. Nei limiti e nelle more delle disposizioni di legge specifiche del volontariato ancora vigenti alla data di sottoscrizione del presente statuto, ed in considerazione delle disposizioni del D. Lgs. 117/2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e smi).
8. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
9. L'Associazione avvalendosi di volontari nello svolgimento, in modo non occasionale, delle attività di cui all'art. 2, di essi dovrà tenere un apposito registro ed è altresì obbligata ad assicurare i propri volontari, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e smi.
10. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. La richiesta di ammissione di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda. La deliberazione favorevole è comunicata all'interessato secondo le modalità ritenute opportune da parte del Consiglio Direttivo ed annotata nel libro degli associati.
3. In caso di provvedimento di diniego lo stesso va motivato entro 60 giorni e deve essere comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla sua adozione.
4. Il ricorso all'assemblea dei soci contro ogni provvedimento di diniego è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
5. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
6. La qualità di Socio si perde:
 7. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
 8. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 9. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
10. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
11. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
12. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - dal momento dell'ammissione: di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - dopo almeno tre mesi dall'iscrizione: di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
 - b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
2. La perdita della qualifica di socio avviene in seguito a recesso/dimissioni, esclusione/radiazione, decesso, scioglimento dell'Associazione, ovvero per morosità protratta per oltre 3 mesi dalla data di rinnovo annuale del sodalizio ovvero come meglio previsto al successivo art. 8

Art. 8 Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere alla Associazione nei seguenti casi:
 - a) recesso/dimissione volontaria manifestata dal Socio con atto formale ed ha effetto dalla data di iscrizione a libro Soci;
 - b) morosità della quota associativa protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto ovvero oltre tre mesi dalla scadenza dell'esercizio sociale precedente;
 - c) radiazione/esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - d) scioglimento della Associazione ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



- e) decesso del socio stesso.
2. Il provvedimento di radiazione/esclusione di cui al precedente comma assunto dal consiglio direttivo deve essere comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla sua adozione.
400. Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni.
- Il provvedimento di espulsione assunto dal consiglio direttivo e ratificato in via definitiva dall'assemblea ordinaria nella prima riunione utile.
- Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.
- Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea ed ha effetto dalla data di iscrizione a libro Soci.
3. L'associato radiato/escluso con la ratifica di delibera assembleare non può essere più ammesso.
4. L'esclusione per morosità viene accertata con verbale del Consiglio Direttivo e riportata sul Libro dei Soci senza ulteriori comunicazioni al Socio inadempiente.
5. I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'Associazione:
- a) L'Assemblea dei soci;
 - b) Il Consiglio direttivo;
 - c) Il Presidente.
 - d) Il Vice Presidente
 - e) Il Segretario-Tesoriere
2. Tutte le cariche sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

Art. 10 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazione con più di 500 soci.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto, in regola con il versamento della quota annuale di adesione al sodalizio. Nella richiesta dovranno essere esplicitati gli argomenti da proporre all'Ordine del giorno. Il Consiglio direttivo dovrà dar corso alla richiesta, così formalizzata entro e non oltre i 45 giorni dal ricevimento della stessa.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.



9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 2540 c.c., in quanto compatibili.
11. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria deve essere indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
2. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
4. L'Assemblea ordinaria inderogabilmente:
 - a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b) discute ed approva i programmi di attività;
 - c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d) nomina e revoca eventuali altri Organi Sociali, quali il Collegio dei Revisori o Sindaci, che saranno nominati in ossequio agli obblighi previsti dalla normativa vigente;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - h) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - i) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - j) delibera sull'esclusione dei soci;
 - k) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - l) delibera sui ricorsi in caso di elezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - m) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stesso.
 - n) determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
 - o) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto
5. Viene espressamente vietata una ripartizione dei voti in base al gettito contributivo e, quindi, si ribadisce il principio del voto singolo richiamato dall'art. 24 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
6. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la conduzione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 (nove) componenti denominati Consiglieri/Amministratori, sono scelti fra i soci, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligenso Consiglio Direttivo.
3. Se non vi dovesse aver provveduto l'Assemblea dei Soci in sede di elezione dell'Organo Amministrativo, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
4. Il Presidente che rappresenta l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni;
5. Il Vice Presidente che interviene in rappresentanza dell'Ente ed in sostituzione del Presidente solo nel caso di prolungato materiale impedimento di questi;
6. Il Segretario a cui competono le attribuzioni che vengono assegnate all'inizio del mandato (verbalizzazione, attuazione di pratiche burocratiche ecc.) e riguardano la parte burocratica dell'Associazione;
7. Il Tesoriere cura la situazione finanziaria, nonché la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo e rende conto ogni volta che viene richiesto dal Consiglio Direttivo e dalla Assemblea dei soci;
8. Le cariche di Vice Presidente, Segretario e/o Tesoriere possono essere cumulate anche in capo ad un solo soggetto, in base alle esigenze dell'Associazione ed alle disponibilità dei singoli incaricati.
9. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
10. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
11. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
12. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. Esso svolge le seguenti attività:
 - a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f) delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 5 dello Statuto;
 - g) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
 - h) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;



- i) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
13. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
14. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 90gg, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 componenti.
15. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
16. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono riportati nel libro delle adunanze e delle decisioni dell'organo direttivo.
17. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
18. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
19. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
20. Esso ha inoltre i seguenti ruoli:
- a) provvede a tutto quanto necessario per il perfezionamento dell'iscrizione dell'Associazione presso il Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e smi, competente territorialmente ovvero, fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, provvede all'iscrizione nei registri ODV previsti dalla specifica normativa di settore
 - b) provvede alle comunicazioni obbligatorie del Registro Unico del Terzo Settore, comprese tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente
 - c) provvede alla formalizzazione delle comunicazioni obbligatorie imposte per legge presso la Pubblica Amministrazione, Pubblici Uffici ovvero Pubblici Registri
 - d) mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio
 - e) elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti e di soggetti privati
 - f) attua gli indirizzi dell'Assemblea dei soci
 - 600 g) assegna incarichi di lavoro
 - h) approva i programmi di Attività
 - i) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto
 - j) approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alle attività svolte.

Art. 14 Presidente

- 1.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
4. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
5. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Articolo 15 Il Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente, nel caso in cui venga nominato, sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several initials below it.

Articolo 16
Il Segretario - Tesoriere

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura gli adempimenti di carattere formale.
2. Il Tesoriere cura l'amministrazione della Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Il segretario ed il Tesoriere potranno avvalersi di collaboratori scelti, previa autorizzazione del Presidente, anche tra persone esterne dell'Associazione.

Art. 17
Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 18
Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 19
Norme transitorie e finali

1. L'Associazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa specifica, considerando la vigenza ed efficacia delle stessa provvede:
 - a) all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce fornendo le informazioni di cui all'art. 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'art. 83 del D. Lgs. 117/2017 e smi. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
 - b) Se ancora operativo alla data di sottoscrizione del presente statuto, all'iscrizione nel Registro regionale delle Associazioni di Volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e smi, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni richieste dalla stessa normativa nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità istituzionali che persegue l'associazione.
2. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore si iscrive ai registri regionali esistenti.
3. Una volta iscritta l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.



- 79
4. Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri delle Associazioni di Volontariato previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di volontariato.
 5. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D. lgs 117/2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia. Per quanto non è riconducibile ai riferimenti di cui sopra, decide l'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

All'originale sottoscritto:

Foglia Simonetta

Rattazzi Roberto

Moro Velia

Fedeli Debora

Serra Pasqualina

Zampagni Silvia

Galiano Beatrice

Bausola Donatella

Gaspari Sara Maria

Novara, 31 luglio 2021